

## **Sentenza del *Tribunal Constitucional* 26/2014\*** **(Estratto)**

Sentenza 26/2014 del 13 febbraio 2014. Ricorso di *amparo* 6922-2008. Promosso dal Sr. S. Melloni contro l'ordinanza della prima sezione della camera penale dell'*Audiencia Nacional* (Tribunale centrale, Spagna), che autorizza la consegna alle autorità italiane per l'esecuzione della condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna, nell'ambito di un mandato d'arresto europeo. Presunta violazione del diritto a un processo equo: la condanna penale, imposta in contumacia, non viola il «contenuto assoluto» del diritto a un processo equo, quando l'assenza sia decisa volontariamente e in modo inequivocabile da una persona accusata che sia stata debitamente citata e difesa da un avvocato da questa nominato a tal fine (sentenza della Corte di giustizia UE del 26 febbraio 2013, C-399/11, *Melloni*). Voti particolari.

### **II Fondamenti Giuridici**

[...]

3. Prima di determinare il contenuto *ad extra* del diritto a un processo equo, dobbiamo, tuttavia, completare la risposta della Corte di Giustizia con la dottrina fissata a suo tempo dal *Tribunal constitucional* (*infra* TC) nella DTC 1/2004 del 13 dicembre.

In quell'occasione, abbiamo segnalato che «la cessione *ex art. 93 C.* presenta a sua volta dei limiti materiali che limitano questo trasferimento. Tali limiti materiali, sebbene non riconosciuti in modo espreso, ma implicitamente desunti dalla Costituzione e dal significato essenziale di questo precetto, si traducono nel rispetto della sovranità statale, delle nostre strutture costituzionali e del sistema di valori e principi fondamentali sanciti nella nostra Costituzione, in cui i diritti fondamentali acquisiscono una propria essenza (art. 10.1 Cost)» [DTC 1/2004 del 13 dicembre, *FJ 2*].

[...]

Senza pregiudizio di quanto affermato, il TC ha anche dichiarato che «nel caso difficilmente concepibile in cui si verificasse un conflitto inconciliabile tra il diritto dell'UE e la Costituzione spagnola e non fosse possibile risolvere gli ipotetici eccessi del diritto europeo nei confronti della Costituzione europea [il diritto primario], mediante gli ordinari canali previsti, la necessità di conservare la sovranità del popolo spagnolo e la supremazia della sua Costituzione potrebbero indurlo ad affrontare l'insorgere di eventuali problemi, che attualmente non sussistono, attivando i procedimenti costituzionali pertinenti (DTC 1/2004 del 13 dicembre, *FJ 4*).

4. In ragione delle considerazioni sopra esposte, ai fini del presente ricorso di *amparo*, è opportuno ricordare la dottrina del TC in relazione alle c.d. violazioni indirette dei diritti fondamentali e la sua applicazione specifica al diritto fondamentale a un processo equo riconosciuto nell'art. 24.2 Cost.

Secondo la dottrina, a cui si è fatto riferimento, quando le autorità nazionali (tra cui l'autorità giurisdizionale) devono riconoscere, omologare o convalidare una

---

\* La traduzione dallo spagnolo dell'estratto della sentenza del TC 26/2014 del 13 febbraio è stata realizzata da Valentina Faggiani, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale europeo, Università di Granada in cotutela con l'Università degli Studi di Ferrara.

decisione adottata da un'autorità straniera, possono incorrere in una violazione «indiretta» dei diritti fondamentali, a cui si può concedere protezione mediante un ricorso di *amparo*, quando quella decisione sia considerata lesiva di tali diritti. Tuttavia, secondo il TC, mentre le autorità spagnole sono vincolate incondizionatamente *ad intra* ai diritti fondamentali, così come consacrati nella Costituzione, il contenuto vincolante dei diritti fondamentali nella sua proiezione *ad extra* è più ridotto. L'ambito di applicazione del diritto a un processo equo non ricomprende, quindi, tutte le garanzie riconosciute nell'art. 24 Cost., ma solo i requisiti fondamentali o elementari, che costituiscono l'essenza stessa dell'equo processo, i quali possono proiettarsi sulla valutazione dell'azione dei poteri pubblici stranieri, potendo arrivare a determinare l'incostituzionalità «indiretta» dell'attuazione della giurisdizione spagnola che è propriamente l'oggetto del nostro controllo (STC 91/2000, del 30 marzo, FFJJ 7 e 8).

Una volta ricordata la dottrina di questa Corte riguardante le violazioni indirette dei diritti fondamentali e la sua applicazione specifica al diritto fondamentale a un giudizio giusto, è opportuno riformulare il c.d. «contenuto assoluto» del diritto a un processo equo» (art. 24.2 Cost.).

[...]

In virtù della dottrina costituzionale sulle violazioni indirette del diritto alla difesa e a un processo equo (art. 24.2 Cost.), il canone di controllo che si deve applicare per valutare la costituzionalità dell'ordinanza della prima sezione della camera penale dell'*Audiencia Nacional* del 12 settembre 2008 che autorizza la consegna del ricorrente alle autorità italiane deve essere integrato con i trattati e accordi internazionali in materia di protezione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche ratificati dalla Spagna. Tra questi trattati si includono sia la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*infra* CEDU) sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*infra* Carta), che divengono, assieme all'interpretazione realizzata dagli organi di garanzia previsti in tali trattati e accordi internazionali, elementi essenziali per l'interpretazione del contenuto assoluto del diritto riconosciuto nell'art. 24.2 Cost.. Il mancato riconoscimento di questo contenuto determina la violazione indiretta del diritto fondamentale da parte dei giudici spagnoli.

È opportuno analizzare, quindi, l'interpretazione che la Corte EDU e la Corte di giustizia dell'UE hanno realizzato del contenuto del diritto a un processo equo, riconosciuto sia nella CEDU che nella Carta.

La Corte EDU ha considerato ricompreso nel diritto a un processo equo, sancito nell'articolo 6 della CEDU, il diritto delle persone condannate in contumacia a richiedere che un tribunale si pronunci di nuovo nel merito dopo aver sentito l'imputato. Tuttavia, l'inclusione di tale diritto nell'ambito dell'art. 6 CEDU è stato condizionato dalla dottrina della Corte EDU al fatto che queste persone siano state informate in modo effettivo del procedimento e abbiano rinunciato in modo inequivocabile al diritto ad essere presenti [Corte EDU, *Sejdovic c. Italia*, 1° marzo 2006, §§ 82 e segg.].

[...]

Da parte sua, la Corte di giustizia dell'UE ha affermato che «Per quanto riguarda la portata del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo previsto dall'articolo 47 della Carta nonché dei diritti della difesa garantiti dall'articolo 48, paragrafo 2, della stessa, si deve precisare che, sebbene il diritto dell'imputato a

comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto (v., in particolare, sentenza del 6 settembre 2012, *Trade Agency*, C-619/10, punti 52 e 55), l'imputato può rinunciarvi, di sua spontanea volontà, espressamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia risulti in modo inequivocabile, che sia accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità e che non contrasti con un interesse pubblico importante. In particolare, anche quando l'imputato non sia comparso personalmente, la violazione del diritto ad un equo processo non sussiste allorché egli è stato informato della data e del luogo del processo o è stato assistito da un difensore da lui nominato a tal fine» [sentenza della Corte di giustizia UE del 26 febbraio 2013, C-399/11, *Melloni*, punto 49].

In questo contesto, sia l'interpretazione della Corte EDU del diritto europeo a un processo equo sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea sia quella realizzata dalla Corte di giustizia UE del diritto alla tutela giudiziaria effettiva, a un processo equo e dei diritti della difesa enunciati negli artt. 47 e 48.2 della Carta, che in gran parte coincidono, operano, nel caso di specie, come criteri interpretativi che ci consentono di definire l'ambito del c.d. contenuto assoluto del diritto a un processo equo, nella sua proiezione *ad extra*; cioè ci permettono di identificare i poteri e le garanzie, il cui mancato riconoscimento da parte delle autorità straniere può portare alla violazione indiretta nel caso in cui le autorità spagnole accordino la consegna.

In tal modo, dobbiamo affermare, riconsiderando la dottrina fissata a partire dalla STC 91/2000, che non viola il contenuto assoluto del diritto a un processo equo (art. 24.2 CE) l'imposizione di una condanna in assenza, quando nell'atto di giudizio consti che sia stata decisa in modo volontario ed inequivocabile da un imputato citato e difeso effettivamente da un avvocato da lui designato a tal fine.

Tali considerazioni dovrebbero correttamente condurci a respingere il presente ricorso di *amparo*, dal momento che l'organo giudiziario, ai sensi dell'art. 12 della legge 3/2003 del 14 marzo, ha ritenuto che non si fosse verificato nessuno dei casi, che potessero ostacolare la consegna del condannato in contumacia allo Stato italiano e che, pertanto, a suo avviso, sarebbe stato inopportuno richiedere alle autorità di rilascio ulteriori garanzie.

### ***Opinione concorrente del Magistrato Sra. Adela Asua Batarrita***

Voglio sottolineare che il mio dissenso non si riferisce al rigetto del ricorso di *amparo*, criterio che condivido pienamente, ma ai fondamenti giuridici addotti, sia in relazione a quello che dice e fa, sia a quello che non dice. Comincerò spiegando ciò che, a mio parere, la sentenza schiva o omette (1) per poi esprimere il mio disaccordo con le conseguenze di quello che dice (2) e, infine, spiegare il mio disaccordo con quello che fa (3).

1. [...]

Il giudizio della maggioranza [...] non si sofferma sulle implicazioni che possono avere le considerazioni della Corte di Giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2013 sul significato dell'art. 53 della Carta nelle relazioni tra l'ordinamento statale e quello dell'Unione e nelle relazioni tra i rispettivi organi supremi di garanzia.

[...]

(Innanzitutto, il TC avrebbe dovuto considerare la sentenza *Melloni* nel più ampio contesto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, tenendo conto di altri pronunciamenti importanti come, ad esempio, l'altra sentenza pronunciata dalla Gran Sala, lo stesso giorno, il 26 febbraio 2013, sul caso *Åkerberg Fransson* o la successiva sentenza del 30 maggio 2013 pronunciata in risposta a una pronuncia pregiudiziale sollevata dal Consiglio costituzionale francese su un caso riguardante anche questa volta il mandato d'arresto europeo, ma su una questione non pienamente armonizzata.

2. Inoltre, considero che i riferimenti contenuti nel fondamento giuridico n. 3 sono totalmente inutili per risolvere il ricorso di *amparo* ed incoerenti in relazione alla decisione definitivamente adottata.

La sentenza della maggioranza «quando completa la risposta della Corte di Giustizia, con la dottrina fissata da questa Corte nella DTC 1/2004 del 13 dicembre» sembra indicare che non accetta la risposta della Corte di Giustizia alla terza questione, e ritiene che il TC possa applicare il livello di protezione eventualmente maggiore, concesso dalla Costituzione spagnola nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Se questa lettura del fondamento giuridico n. 3 fosse corretta, la sentenza della maggioranza starebbe formulando in forma implicita il suo rifiuto nei confronti del primato del diritto dell'Unione che la Corte di Giustizia ha di nuovo riconfermato proprio nella sentenza del 26 febbraio 2013. Tutti i riferimenti contenuti nel fondamento giuridico n. 3 alla DTC 1/2004 sono diretti a sottolineare i limiti all'integrazione europea. L'accettazione del primato del diritto dell'Unione è condizionata – così si ripete tre volte in tre modi diversi – al rispetto dei principi e dei valori fondamentali della Costituzione.

Che l'intenzione di critica nei confronti della Corte di Giustizia sia reale e non semplicemente il risultato del mio sospetto, è accreditata nel successivo paragrafo della sentenza in cui si riproduce il testo della DTC 1/2004, secondo il quale nel caso di un eccesso della Corte di Giustizia, a cui non ha posto rimedio, la salvaguardia della supremazia della Costituzione obbligherebbe il TC ad intervenire, per porvi fine.

[...]

Insomma, penso che la sentenza avrebbe dovuto omettere del tutto il fondamento giuridico n. 3, che, in sintesi, lascia intravedere che il TC è in qualche modo insoddisfatto della risposta della Corte di Giustizia.

[...]

***Opinione concorrente del Magistrato Sra. Encarnación Roca Trías***

[...]

2. Il TC si trovava a dover rispettare, per la prima volta, una decisione pronunciata dalla Corte di Giustizia che, nell'esercizio delle sue competenze e come conseguenza delle tre questioni pregiudiziali che sono state sollevate, richiedeva un livello di protezione del diritto alla difesa, nell'ambito di procedimenti riguardanti il mandato di arresto europeo, inferiore a quello garantito finora. Devo dire che, sebbene condivido il dispositivo della sentenza, che respinge il ricorso di *amparo*, in cui si

richiedeva l'applicazione del canone applicato dal TC fino a questa decisione, non posso accettare la motivazione sulla quale si fonda questo nuovo *standard*.

In effetti, non posso ammettere che la modifica di una dottrina consolidata che il TC ha elaborato ai fini dell'interpretazione dell'articolo 24.2 Cost. sin dalla pronuncia del TC 91/2000, del 30 marzo, non sia conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2013 (caso *Melloni*), che interpreta le condizioni per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso in contumacia, sebbene con la rappresentanza legale degli accusati, non considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato questa decisione, su richiesta proprio del TC, in virtù della questione pregiudiziale da questo interposta, ma perché questi abbia riconsiderato, legittimamente, la sua precedente dottrina.

[...]

6. [...]

d) Il mandato d'arresto europeo sostituisce l'estradizione nei Paesi europei, ma non in relazione a Paesi terzi, dal momento che, non condividendo gli stessi principi, non si riteneva necessario o, addirittura, conveniente stabilire un unico canone di tutela del diritto di difesa.

In effetti, si deve osservare, e questa è una differenza fondamentale, che i Paesi membri dell'Unione europea condividono una cultura in materia di diritti fondamentali, derivata dalla loro appartenenza a questo ente sovranazionale (art. 93 Cost.), che è invece assente negli altri Stati. Il riconoscimento di un livello di protezione inferiore dei diritti della difesa nel caso del mandato d'arresto europeo si deve al principio di reciproca fiducia, dal momento che i Paesi europei condividono uno stesso sistema di protezione o almeno equivalente, avendo accettato nel Trattato di Lisbona i diritti ivi riconosciuti.

Proprio per questo motivo, e perché questa Corte non è soggetta al rispetto del diritto dell'Unione in materia di estradizione con i paesi terzi non integrati nell'Unione europea, non c'è ragione di vedersi limitati dagli *standard* europei. Il canone, parametro o norma costituzionale, potrebbe essere uno diverso; persino potrebbe essere rimasto lo stesso, conformemente a quanto disposto nell'art. 10.2 Cost.

Nella sentenza si afferma con carattere generale che «mentre le autorità spagnole sono vincolate incondizionatamente *ad intra* ai diritti fondamentali, così come consacrati nella Costituzione, il contenuto vincolante dei diritti fondamentali nella sua proiezione *ad extra* è più ridotto». Al riguardo, mi domando: vale anche nel caso degli Stati che richiedono l'estradizione e non condividano la stessa concezione dei diritti e delle libertà? Qual è la ragione per intendere che deve essere più ridotto? Queste ed altre domande sorgono da questa decisione; un cambiamento così radicale di posizione dopo una giurisprudenza costante iniziata nel 2000, richiederebbe, con tutto il rispetto, una motivazione più articolata; a meno che avessimo ammesso chiaramente che si trattava di una sentenza di esecuzione e non di una sentenza pronunciata nell'ambito di un ricorso di *amparo* e che comporta un cambiamento dottrinale.

[...]



7. In conclusione, non sono d'accordo con le argomentazioni contenute nel testo della sentenza approvata dal Plenum, per i seguenti motivi che risultano dagli argomenti esposti.

1. Il Plenum non precisa quali sono le ragioni per cui si modificano i canoni utilizzati finora nel nostro sistema su cui si fonda l'interpretazione del diritto alla difesa.

2. Non si allude alla natura del diritto dell'Unione europea in relazione ai diritti e agli obblighi contenuti nella Carta.

3. Non si includono criteri o canoni costituzionali che dovrebbero regolare le estradizioni verso Paesi terzi. Si lascia il problema irrisolto.

4. In definitiva, il TC non assume il suo ruolo di giudice europeo.

### ***Opinione concorrente del giudice Sr. Andrés Ollero Tassara***

1. In primo luogo devo dire che condivido il dispositivo della sentenza e parte dell'argomentazione giuridica sottesa [...]

Condivido il riconoscimento del legame che deriva, in virtù dell'art. 93 Cost., per il Regno di Spagna dalla condizione di Stato membro dell'Unione europea. Sottoscrivo, a sua volta, in tutta la sua portata, l'affermazione contenuta nella nostra dichiarazione 1/2004, del 13 dicembre, *FJ 2*, citata nel fondamento giuridico n. 3.

[...]

2. [...] (N)on riesco a condividere l'affermazione contenuta nel fondamento giuridico n. 4 di questa sentenza.

[...]

Non vedo alcuna ragione per cui si debba estendere il trattamento eccezionale *ex art. 93 Cost.* alla maggior parte dei Paesi che non sono parte dell'Unione europea.

[...]

Anche se –per altri motivi, non indicati in questa sentenza– si considera che avremmo dovuto abbandonare l'iperprotezione della tutela giudiziaria implicita nella nostra dottrina, non sarebbe questa l'occasione più opportuna per giustificarla in questo modo: un ricorso di *amparo* sollevato da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, vincolato al mandato d'arresto europeo. Non credo che il modo migliore per inaugurare quello che viene visto come un laborioso «dialogo tra le Corti», tra il TC e la Corte di giustizia UE, sia prestandole senza necessità la parvenza di un monologo con un obbligato assenso.